REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 8 MARZO 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di venerdì otto del mese di marzo, alle ore 14.48 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO ……..... *Presidente*
2) ANGELILLI ROBERTA ……..... *Vicepresidente*
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... *Assessore*
4) CIACCIARELLI PASQUALE ..... "
5) GHERA FABRIZIO …..…….... "
6) MASELLI MASSIMILIANO ……..... "
7) PALAZZO ELENA …… *Assessore*
8) REGIMENTI LUISA ……... "
9) RIGHINI GIANCARLO …… "
10) RINALDI MANUELA ……. "
11) SCHIBONI GIUSEPPE ……..... "

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Regimenti e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Palazzo, Righini e Schiboni.*

E' assente: *l'Assessore Baldassarre.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 140

Copia

Oggetto: Adozione del Regolamento Regionale concernente “Regolamento per l’erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all’articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTI

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e s.m.i ;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” e s.m.i.;
- la nuova strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che sottolinea la centralità di politiche rivolte alla vita indipendente;
- l’approccio dei determinanti sociali della salute, come definito in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità;
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” e s.m.i.;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che approva le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”;

Copia

- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;

- l'Accordo concernente il "Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale" (PANSM) (Atto rep. N. 4/CU del 24 gennaio 2013) recepito dalla Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad Acta 16 settembre 2014, n. 287;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in particolare l’articolo 26;

- l’Intesa in Conferenza Unificata Stato/Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, Rep. Atti n. 10/CU del 6 luglio 2022 “Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”;

- la legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 8;

- la deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 2000, n. 236 “Promozione e tutela della salute mentale 2000-2002”. Attuazione del progetto obiettivo nazionale: “Tutela salute mentale 1998-2000” approvato con DPR 10 novembre 1999;

- il regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 “Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49” e s.m.i.;

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i., e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 12, 25, 43, 44, 48, 51,53, 64;

- la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018 n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

- la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio” e s.m.i.;

- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

- la deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2022, n. 762 “Adozione del Piano regionale di azioni per la salute mentale 2022-2024 “Salute e inclusione”;

- la deliberazione di Giunta regionale 08 agosto 2023, n. 453 “Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 584/2020 e 585. Fissazione dei termini per la presentazione dei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016 per il triennio 2024-2026. Aggiornamento del Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali di cui all’allegato B della DGR 584/2020”;

- la deliberazione di giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 987 “ Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle “Linee guida della Regione Lazio

in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).";

PRESO ATTO che il citato regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 e s.m.i., necessita di essere revisionato a fronte dei nuovi indirizzi e dettati nomativi in materia di disabilità e di politiche per la salute mentale;

PRESO ATTO in particolare che:

- le modalità attuative delle provvidenze economiche devono essere armonizzate con l'attuale organizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali regionali e definizione dei LEPS, entro un'ottica di integrazione sociosanitaria;
- è opportuno rivedere la platea eleggibile, ampliando alla popolazione dei giovani, al fine di rafforzare i processi di prevenzione dei disturbi mentali e la loro cronicizzazione;
- è necessario rafforzare in via generale azioni di autodeterminazione e processi di deistituzionalizzazione, ricomprendendo gli assegni di cura nell'ottica dei determinanti sociali della salute mentale anche attraverso l'attuazione di piani personalizzati supportati da budget di salute;

TENUTO CONTO che con Atto di Organizzazione n. G05788 del 28 aprile 2023, la Direzione Inclusione sociale ha costituito un gruppo di lavoro regionale, i cui componenti afferiscono alla Direzione Inclusione sociale e alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria, per la modifica del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro di cui al suddetto Atto di Organizzazione ha predisposto una proposta di nuovo regolamento per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49;

VISTA la nota prot. n. 1181413 del 19 ottobre 2023 "Regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 e s.m.i. con la quale la Regione Lazio ha avviato la consultazione con i principali stakeholder portatori di interesse e competenti in materia, al fine di una più ampia partecipazione al processo di revisione regolamentare, come di seguito indicati:

- i Dipartimenti di salute mentale e i Distretti sanitari delle aziende sanitarie del Lazio;
- i Distretti sociosanitari del Lazio;
- il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale;
- la Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persone con problemi di disabilità e di handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003 n. 36;
- la Consulta cittadina permanente per la salute mentale di Roma Capitale;
- le Consulte per la salute mentale dei Dipartimenti di salute mentale del Lazio;
- il Forum del Terzo Settore;

TENUTO CONTO dei contributi pervenuti dagli stakeholder citati, con note agli atti della Direzione Inclusione sociale, nonché di quanto emerso dagli incontri di consultazione avvenuti in data 17 novembre 2023 con i direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale del Lazio e in data 22 novembre 2023 con i referenti dei Distretti Sanitari e Sociosanitari della Regione Lazio, al fine di approfondire il razionale delle modifiche da apportare al regolamento e recepire ulteriori contributi, in un'ottica di partecipazione condivisa;

Copia

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle sopra citate premesse, adottare un nuovo regolamento per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49;

VISTA

la nota Regione Lazio Registro Ufficiale Int. n. 1490227 del 21/12/2023, con la quale la Direzione regionale Inclusione Sociale ha trasmesso all'Ufficio Legislativo la proposta di testo relativo regolamento per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, ai fini del coordinamento formale e sostanziale del testo;

VISTA

- la nota Regione Lazio Registro Ufficiale Int. n. 0154615 del 02/02/2024, con la quale l'Ufficio Legislativo ha comunicato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale in argomento;
- la proposta di regolamento regionale concernente "Regolamento per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere all'adozione del regolamento regionale concernente "Regolamento per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente

- di adottare il regolamento regionale concernente "Regolamento per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49" che consta di n. 12 articoli ed è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio.

Copia

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“REGOLAMENTO REGIONALE PER L’EROGAZIONE ALLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PRIMO COMMA, NUMERO 3), LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1983, N. 49”.

Copia

Art. 1

(*Beneficiari, finalità e carattere delle provvidenze economiche*)

1. Le provvidenze economiche sono erogate in favore di persone con disagio psichico prese in carico dal Dipartimento di salute mentale, di cui alla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, a partire dal compimento del 16° anno di età.
2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche anche le persone di cui al comma 1, inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitarie – R.E.M.S., al fine di favorirne la dimissione.
3. L'erogazione delle provvidenze economiche è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, finalizzato a favorire il recupero psicosociale della persona con disagio psichico. L'erogazione ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale, in funzione del processo di recupero psichico sociale della persona stessa. L'erogazione in favore del minore di cui al comma 1 persegue, in particolare, il fine di prevenire gravi quadri psicopatologici a rischio di cronicizzazione nei casi individuati dai competenti servizi per la tutela della salute mentale in età evolutiva.

Copia

Art. 2

(*Modalità di erogazione*)

1. Le provvidenze economiche sono erogate in forma di assegni di cura ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), come benefici a carattere economico o titoli validi per la fruizione e l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
2. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi degli articoli 35, 36 e 43, comma 1, della l.r. 11/2016 da Roma Capitale e dai comuni o enti capofila del distretto sociosanitario e sono ricomprese tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria a norma dell'articolo 51, comma 2, lettera b) della l.r. 11/2016. Possono essere erogate altresì dai competenti servizi sanitari, d'intesa con i distretti sociosanitari, previo accordo tra le parti, da ricomprendere nella convenzione o accordo di programma di cui all'art. 51 comma 3 della l.r. 11/2016, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché il coordinamento e l'integrazione tra le prestazioni sociosanitarie, per definire e condividere le procedure e le risorse economico-finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi e interventi anche sostenuti dalla metodologia del Budget di Salute di cui all'articolo 53 della l.r. 11/2016.

Copia

Art. 3

(*Programmazione delle provvidenze economiche*)

1. Il distretto sociosanitario ricomprende le provvidenze economiche nella programmazione del piano sociale di zona di cui all'art. 48 della l. r. 11/2016.
2. I distretti sociosanitari per la programmazione territoriale delle provvidenze economiche di cui al comma 1, coinvolgono i dipartimenti di salute mentale delle Aziende Sanitarie Locali o la Commissione di cui all'art. 6, gli Enti del Terzo settore e le associazioni rappresentative delle persone con disagio psichico, al fine di identificare i bisogni emergenti, gli interventi necessari e le relative modalità di realizzazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei dati di monitoraggio di riferimento.

Copia

Art. 4

(*Tipi di provvidenze economiche e criteri per la concessione*)

1. Le provvidenze economiche sono erogate in forma di assegni di cura, come benefici a carattere economico o in forma di titoli validi per l'acquisto e la fruizione di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. Gli obiettivi delle provvidenze economiche e la tipologia di erogazione sono definiti in modo partecipato con la persona.
2. Le provvidenze economiche si distinguono in:

a) Assegno straordinario: è un beneficio economico a carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell'équipe di cui all'articolo 5, comma 1, è concesso solo una volta l'anno e per un periodo massimo di tre mesi. Può essere erogato anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo di euro 800,00 mensili;

b) Assegno di emergenza temporanea: è un beneficio economico concesso ed erogato con le modalità ed i tempi di cui alla lettera a), nelle more dell'assegnazione dell'assegno di cui alla lettera c), e non può superare l'importo di euro 250,00 mensili;

c) Assegno ordinario: è un beneficio economico, fa parte del programma terapeutico ed è proposto dall'équipe di cui all'articolo 5, comma 1, nelle situazioni ordinarie in cui si ritiene necessario il supporto economico al percorso terapeutico riabilitativo, in assenza di situazioni di particolare complessità. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile e l'importo massimo mensile è di euro 500,00;

d) Assegno di cura per l'inclusione sociale: è un beneficio economico o un titolo valido per l'acquisto e la fruizione di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. L'assegno fa parte del progetto terapeutico a sostegno degli obiettivi individuati nei diversi assi dei determinanti sociali della salute (quali casa e habitat, formazione e lavoro, socialità, apprendimento, espressività e comunicazione), nonché della deistituzionalizzazione dell'assistito. L'assegno può essere utilizzato a titolo esemplificativo, sulla base del bisogno, della fascia di età e della situazione economica della persona per:
   - contribuire alle spese alloggiative e di supporto all'abitare autonomo (ivi comprese l'eventuale compartecipazione alla retta per la permanenza in strutture socioassistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41);

Copia

- per finanziare attività di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
- per attività di avviamento al lavoro, anche in forma di tirocinio extracurriculare o di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale;
- per attività risocializzanti, per il tempo libero e per l'inclusione sociale;
- per attività di supporto domiciliare per il raggiungimento di obiettivi scolastici e formativi.

Tale assegno è corrisposto per un periodo massimo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. L'importo massimo mensile dell'assegno è di euro 800,00. Qualora l'assegno sia erogato come indennità di tirocinio, le modalità di attivazione seguono i parametri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tirocini extracurriculari e tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale.

Copia

Art. 5

(*Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche*)

1. L'erogazione si attiva su proposta, sottoforma di motivata relazione sociosanitaria, dell'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale che, in coordinamento con i servizi sociali comunali del distretto sociosanitario di riferimento territoriale, individua coloro che sono eleggibili all'ottenimento del beneficio, anche su domanda dell'interessato o dei soggetti giuridicamente incaricati o preposti alla tutela della persona beneficiaria.
2. Gli assegni di cura di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) sono erogati, su proposta dell'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale, dal distretto sociosanitario di riferimento territoriale che eroga il beneficio direttamente alla persona, entro 5 giorni dalla proposta.
3. Gli assegni di cura di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d) sono erogati, su proposta dell'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale, dal distretto sociosanitario che eroga il beneficio su autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 6.
4. Al fine di coordinare il Progetto Terapeutico Riabilitativo con i servizi e le prestazioni del sistema integrato degli interventi sociali, nel caso di persone con bisogni complessi eleggibili degli assegni di cura di cui alla lettera d), la Commissione di cui all'art. 6, può richiedere la convocazione della unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) per la predisposizione e attuazione di un piano personalizzato con relativo budget di salute, ai sensi dell'art. 53 della l.r. 11/2016, secondo le seguenti direttive:
    a) L'UVMD viene convocata entro 30 giorni dalla richiesta della Commissione di cui all'art. 6 ed è composta secondo quanto disposto dalla normativa vigente, comunque sempre integrata da un membro dell'équipe curante del Dipartimento di Salute Mentale e da un membro designato dal distretto sociosanitario tra il personale dei comuni afferenti al relativo ambito territoriale. Per Roma Capitale, il membro designato afferisce ai servizi sociali del Municipio di appartenenza dell'utente.
    b) L'UVMD d'intesa con la persona beneficiaria o chi lo rappresenta predispone il piano personalizzato, comprensivo del budget di salute, anche ai fini dell'inserimento della persona in carico al servizio dipartimentale di salute mentale nell'offerta del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
    c) L'UVMD in accordo con la persona beneficiaria o chi la rappresenta individua la modalità di erogazione dell'assegno di cura, scegliendo tra beneficio economico o

Copia

titolo valido per l’acquisto e la fruizione di prestazioni da parte di soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Copia

Art. 6

(*Commissione per gli assegni di cura*)

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è costituita, con atto formale, la Commissione per gli assegni di cura a favore delle persone in carico al Dipartimento di salute mentale, di seguito denominata Commissione, con il compito di:
   a) stabilire il fabbisogno annuale relativo agli assegni di cura e relativo periodico aggiornamento;
   b) prendere atto degli assegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b);
   c) autorizzare gli assegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d);
   d) stabilire per quali utenti tra quelli eleggibili all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) richiedere la convocazione dell'UVMD;
   e) disporre la proroga o la sospensione degli assegni di cura di cui all'articolo 4, comma 2, su proposta dell'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale;
   f) poter partecipare alla programmazione delle provvidenze economiche di cui al piano sociale di zona, di cui all'art. 3.
2. La Commissione è presieduta dal responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, o da un suo delegato, ed è composta da un referente per ogni distretto dell'area di riferimento del dipartimento di salute mentale e da un referente dei servizi sociali dei comuni o degli enti capofila di cui all'articolo 2, comma 2, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi distretti sociosanitari. Per Roma Capitale, partecipano i referenti dei Municipi.
3. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al distretto sociosanitario di competenza territoriale, una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Copia

Art. 7

(*Vigilanza, monitoraggio e valutazione degli esiti delle provvidenze economiche*)

1. L'équipe curante del Dipartimento di Salute Mentale, coordinandosi con i servizi sociali comunali di riferimento territoriale, vigila sulla corretta utilizzazione delle provvidenze economiche e verifica gli obiettivi raggiunti in relazione ai determinanti sociali della salute, valutati attraverso strumenti validati, anche al fine di proporre una eventuale proroga o sospensione.
2. Nel caso di assegni di cura per l'inclusione sociale, ricompresi nel piano personalizzato e relativo budget di salute, di cui all'art. 5, comma 4, l'UVMD si coordina, tramite il case manager, con l'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale e i servizi sociali del distretto sociosanitario, ai fini del periodico aggiornamento del piano personalizzato.

Copia

Art. 8

(*Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche*)

1. Per le provvidenze economiche di cui all'art. 4 comma 2, lettera a) e b) non è richiesta la presentazione della situazione economica del soggetto interessato.
2. Le provvidenze economiche di cui all'art. 4 comma 2, lettere c) e d) sono concesse in relazione alla valutazione della situazione economica dell'interessato, calcolata secondo quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i e in considerazione delle seguenti indicazioni:

   a) l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni di natura sociosanitaria;

   b) la soglia ISEE per accedere all'assegno di cura è pari a € 50.000,00 per gli adulti e € 65.000,00 per i minori di età compresa tra i 16 e i 18;

   c) accedono con priorità le persone con ISEE pari o inferiore a € 13.000,00.

3. Le provvidenze economiche sono compatibili con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta pubblica, quali:

   a) interventi sanitari e sociosanitari a cura del dipartimento di salute mentale;

   b) interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria;

   c) interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare e semiresidenziali;

   d) interventi ospedalieri/residenziali per un periodo non superiore ai 30 giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso per essere riattivato al momento del rientro della persona a domicilio;

   e) altri servizi socioassistenziali o contributi per la fruizione e l'acquisizione di prestazioni socioassistenziali.

4. Nel caso di ricoveri in strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie o in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitarie – R.E.M.S, l'assegno può essere erogato a decorrere dalla dimissione o in funzione di percorsi programmati di accompagnamento verso l'uscita.

Copia

Art. 9

(*Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 4 bis della l.r. 11/2016, la Regione ripartisce annualmente tra i distretti sociosanitari, le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti inerenti al Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, sulla base della popolazione residente nei distretti sociosanitari nella fascia di età compresa tra i 16 e i 64 anni e dei dati di monitoraggio annualmente rilevati.

Copia

Art. 10

(*Rendicontazione*)

1. Secondo quando stabilito dall'art. 64, comma 4 bis della l. r. 11/2016, Roma Capitale e i distretti sociosanitari:

   a) rendicontano le spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello da rendicontare;

   b) sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del presente regolamento, inviano la relazione sulle provvidenze economiche, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del piano sociale di zona, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello da rendicontare;

2. Nel caso di accordi tra il distretto sociosanitario e la ASL per l'erogazione delle provvidenze in capo ai servizi sanitari, le aziende sanitarie locali rendicontano annualmente ai distretti sociosanitari le spese effettivamente sostenute al fine di ricomprenderle nella rendicontazione di cui al comma 1, lettera a). Le eventuali economie delle ASL sono computate dal distretto sociosanitario nell'esercizio successivo.

3. La differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita dalla Regione e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo.

Copia

Art. 11

(*Entrata in vigore. Disposizioni transitorie*)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i distretti sociosanitari adottano con l'azienda sanitaria locale procedure per la messa a regime del sistema di accreditamento dei servizi rivolti alle persone con disagio psichico, anche per ricomprendere le provvidenze economiche nella convenzione o accordo di programma in materia di integrazione sociosanitaria di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento.
3. Entro il 31 dicembre 2024, le aziende sanitarie locali comunicano al distretto sociosanitario le eventuali economie relative alle pregresse annualità.
4. Le eventuali economie di cui al comma 3 sono esposte dai distretti sociosanitari in sede di rendicontazione entro il 31 marzo 2025.
5. Le eventuali convenzioni o accordi in essere tra distretto sociosanitario e ASL concernenti provvidenze economiche sono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Rimane fermo che le convenzioni e gli accordi andranno integrati con le nuove disposizioni del presente regolamento entro il 1° gennaio 2025.

Copia

Art. 12

(*Abrogazione*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è abrogato il regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1.

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)

Copia